



Stato al 1 gennaio 2007

Promemoria sul trasferimento delle persone condannate in Svizzera e colpite da una decisione di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

in base al articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione del 18 dicembre 1997 sul trasferimento dei condannati

La Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (qui di seguito: Convenzione sul trasferimento) consente, a determinate condizioni, il trasferimento dei condannati stranieri che ne fanno richiesta nel loro Paese d'origine per l'espiazione di una pena o misura privativa della libertà. Tale possibilità intende promuovere il loro reinserimento sociale.

In aggiunta alla Convenzione, il relativo Protocollo addizionale (qui di seguito: PA) prevede la possibilità di trasferire un condannato, *contro il suo volere*, nel Paese d'origine per scontarvi il resto della pena inflittagli, se la persona in questione, a seguito dell'espiazione della pena, sarebbe in ogni caso obbligato a lasciare lo Stato di condanna in forza di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera¹ o di qualsiasi altra misura con lo stesso effetto preso nei suo confronti (art. 3 PA).

In linea di principio le disposizioni della Convenzione si applicano anche a questo caso di trasferimento disciplinato dal Protocollo addizionale. Negli ambiti invece in cui il quadro normativo della Convenzione non è compatibile con il PA, sono applicabili le disposizioni del Protocollo. Va inoltre rilevato che anche il PA *non impone agli Stati membri di dare seguito ad una richiesta di trasferimento*.

Il presente promemoria fornisce una panoramica generale sul contenuto e sull'applicazione della Convenzione. Non può quindi tenere conto di tutte le possibili peculiarità del singolo caso. Per più ampie informazioni è a disposizione la seguente autorità:

Ufficio federale di giustizia UFG
Settore Estradizioni
Bundesrain 20
3003 Berna
Tel. +41 58 462 11 20, Fax +41 58 462 53 80
E-mail: irh@bj.admin.ch

Tutte le informazioni sul tema del trasferimento di condannati sono inoltre disponibili sul sito internet².

¹ In Svizzera: decisione di allontanamento o di espulsione ordinata dalla polizia degli stranieri.

² Informazioni generali: www.bj.admin.ch (Termini: Sicurezza, Assistenza giudiziaria internazionale, Assistenza giudiziaria in materia penale, Trasferimento di condannati). Promemorie e basi legali: www.rhf.admin.ch (Diritto penale: direttive e promemoria resp. Basi legali)

Modalità e svolgimento della procedura di trasferimento in Svizzera

a) Consulenza alle autorità cantonali

L'UFG offre la sua consulenza tecnica alle autorità cantonali. La consulenza può essere di tipo orale o scritto.

b) Domanda di avvio di una procedura di trasferimento

L'autorità cantonale competente per l'esecuzione delle pene indirizza all'UFG la domanda motivata di avvio della procedura di trasferimento, corredandola dei seguenti allegati/ragguagli:

- cognome, data e luogo di nascita del condannato e suoi eventuali indirizzi passati all'estero;
- domanda e motivazione;
- copia autenticata della sentenza con attestazione della sua forza esecutiva; copia delle disposizioni legali applicate, esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna, a meno che non sia già esplicitato nella sentenza, tipo e durata della condanna, indicazione della durata della condanna già subita, incluse informazioni sulla carcerazione preventiva, sul condono di pena, ecc;
- copia della decisione di espulsione o di allontanamento ordinata dalla polizia degli stranieri, avvenuta sulla base di questa condanna o qualsiasi altra misura con lo stesso effetto;
- verbale di interrogatorio del condannato³;
- altre informazioni rilevanti;
- eventuali traduzioni su richiesta dell'UFG.

c) Esame di entrata in materia da parte dell'UFG

L'UFG esamina la domanda cantonale in merito alla sua completezza e – a meno che non sia già avvenuto conformemente alla lett. a) – alla sua ammissibilità. In caso di incompletezza, le autorità cantonali saranno invitate a fornire ulteriori informazioni.

d) Decisione di trasferimento e domande di trasferimento da parte dell'UFG

L'UFG dispone, in base alla documentazione di cui alla lettera b) e agli eventuali accertamenti del caso di cui alla lettera c), che

- al Paese d'origine del condannato sarà richiesta l'assunzione della continuazione dell'esecuzione penale e
- l'interessato, previo consenso dello Stato, vi sarà trasferito⁴.

Contro tale decisione dell'UFG l'interessato può interporre *ricorso* presso il Tribunale penale federale.

Un eventuale ricorso – se concerne la domanda da inoltrare – non ha effetto sospensivo. Pertanto la *domanda di trasferimento* (incl. documentazione a sostegno e informazioni) è inoltrata immediatamente alle autorità estere⁵ ed è richiesta la notificazione della seguente documentazione:

- conferma della nazionalità del condannato;

³ L'eventuale designazione di un patrocinatore gratuito è di competenza dell'autorità cantonale.

⁴ Questa decisione dell'UFG grava sull'interessato. Le autorità svizzere non sono tuttavia obbligate a trasferire effettivamente il condannato all'estero.

⁵ Qualora il Tribunale penale federale dovesse tuttavia accogliere il ricorso del condannato, occorrerebbe ovviamente ritirare la domanda di trasferimento presentata all'autorità estera.

- parere con il quale il Paese d'origine s'impegna ad accettare il trasferimento del condannato e precisa le modalità d'esecuzione della sentenza;
- copia delle disposizioni legali secondo cui il reato è punibile anche in tale Stato;
- indicazioni circa le modalità del proseguimento dell'esecuzione penale (in particolare liberazione condizionale).

L'UFG ricorda generalmente nella domanda alle autorità estere che le autorità svizzere si riservano il diritto, una volta ricevuto il parere dello Stato estero, di rifiutare il trasferimento (in particolare nel caso di pena troppo mite dopo conversione o adattamento della stessa).

e) Documentazione e consenso dello Stato estero; esecuzione

L'UFG esamina il parere dello Stato estero e richiede, se necessario, complementi di informazione. Il parere è poi inoltrato al Cantone richiedente a cui è richiesto il parere definitivo circa il trasferimento. Se del caso, lo Stato estero è informato del definitivo consenso della Svizzera ed è avviata l'esecuzione. In caso contrario le autorità estere sono informate del rifiuto di trasferimento.